

Legge 165/2017 art. 1 comma 22. Lett a) nr. 3)

22. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

1) al terzo periodo, le parole: «o dei candidati cui e' attribuita la preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «al quale e' attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale»;

2) al quarto periodo, le parole: «di preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun candidato nel collegio uninominale»;

3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Prende altresì nota dei voti espressi in favore del solo candidato nel collegio uninominale collegato a più liste»;

quindi per quelli collegati ad una sola lista non devono annotare e comunicare nulla.